

I chiarimenti sul contratto di giugno 2008 in una lettera dei sindacati

Cantieri, formazione doc

Corsi preassunzione esclusi per chi ha esperienza

DI DANIELE CIRIOLI

È escluso dall'obbligo di formazione preassuntiva (di 16 ore) il lavoratore con pregressa esperienza lavorativa in un cantiere edile. Per gli stranieri non rileva l'eventuale attività svolta nel paese di origine, mentre vale la frequenza a corsi di formazione (sempre nel paese di provenienza) a patto che siano stati promossi da convenzione con enti bilaterali italiani. Infine, le 16 ore di formazione, se effettuate presso la scuola edile, non si cumulano con le 24 ore di formazione preassuntive (che hanno medesima finalità) previste per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Sono alcuni dei chiarimenti forniti in una lettera congiunta della Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, su richiesta della **Formedi**, circa l'interpretazione delle previsioni sulla formazione obbligatoria per i lavoratori al primo ingresso nei cantieri edili contenute nel ccnl 18 giugno 2008.

Lavoratore al primo ingresso. La prima precisazione è relativa all'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo formativo,

Le precisazioni

Lavoratore italiano	La formazione preassuntiva è esclusa per i soggetti che possano provare una pregressa esperienza lavorativa in un cantiere edile
Lavoratore straniero/1	La formazione preassuntiva è dovuta anche se il lavoratore ha pregressa esperienza lavorativa in cantiere edile nel paese di origine
Lavoratore straniero/2	La formazione preassuntiva è esclusa se il lavoratore ha svolto corsi di formazione nel paese di origine promossi tramite convenzioni con enti bilaterali italiani
Apprendistato	Le 16 ore di formazione preassuntiva, se svolte presso la scuola edile, non si cumulano con le 24 ore di formazione preassuntiva aventi la stessa finalità e previste in caso di assunzione con apprendistato

ossia «l'operaio che acceda per la prima volta al settore». È tale il lavoratore italiano che non possa provare, con apposita documentazione, di avere già avuto pregressa esperienza lavorativa presso un cantiere edile. Allo stesso modo, dovrà effettuare le 16 ore di formazione preassuntiva, il lavoratore straniero che non possa dimostrare di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edile, anche nel caso in cui abbia prestato attività lavorativa nel settore edile presso il paese d'origine. Viceversa, lo straniero che abbia

frequentato corsi di formazione nel paese d'origine, purché promossi tramite convenzioni con gli enti bilaterali italiani, non sarà tenuto a effettuare la formazione preassuntiva.

La comunicazione. In secondo luogo, è stato concordato che le scuole edili provvederanno a una programmazione dei corsi di formazione preassuntiva con una cadenza settimanale, da rispettarsi almeno nel primo periodo. E che le stesse scuole dovranno prontamente darne comunicazione alle imprese. Le quali, in tal modo,

avranno la possibilità di programmare l'inserimento dei lavoratori e di rispettare il termine dei tre giorni previsti per la comunicazione alla cassa edile.

Apprendistato. Terza precisazione riguarda i contratti di apprendistato. Si chiarisce che la nuova previsione (16 ore di formazione preassuntiva) non si cumula con le medesime 24 ore di formazione previste nelle ipotesi di assunzione con apprendistato, a patto che la formazione venga effettuata presso la scuola edile.

Formazione e T.U. sicurezza. Con l'ultima precisazione le parti hanno concordato che le 16 ore di formazione preassuntiva sono in linea con quanto è previsto dall'articolo 37 del nuovo testo unico sulla sicurezza, approvato con il dlgs n. 81/2008: il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di tutela e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle conoscenze linguistiche. Fermo restando, ovviamente, eventuali adattamenti che potrebbero arrivare con nuove statuizioni in materia da parte della conferenza stato-regioni, così come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.